

REGIONE
ABRUZZO



CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 5

TUTELA LEGALE

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA

Contraente	Regione Abruzzo
Durata polizza	Mesi 36
Data di effetto	Ore 24:00 del 30.06.2024
Data scadenza	Ore 24:00 del 30.06.2027
Frazionamento	Annuale
Termine di mora per il pagamento del premio	Giorni 90
Broker	MEDIASS S.p.A.

Assicurati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ente; ▪ Dipendenti ed Amministratori come da definizione di polizza
Massimali Assicurati	€ 50.000,00 per singolo assicurato € 75.000,00 per sinistro a prescindere dal numero di assicurati coinvolti € 150.000,00 per anno assicurativo
Retroattività garanzie	ore 24:00 del 30.06.2014
Postuma cessazione contratto	Anni due
Postuma cessazione attività	Anni due

Determinazione del premio	Parametro
Totale retribuzioni	€ 51.000.000,00
Tasso lordo pro mille
Premio annuo lordo	€

INDICE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI NORMATIVE

- ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI
- ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO
- ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO
- ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO
- ART. 1.10 ONERI FISCALI
- ART. 1.11 FORO COMPETENTE
- ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO
- ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
- ART. 1.14 PREVALENZA
- ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
- ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 1.18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 1.19 REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 1.20 CLAUSOLA BROKER

CONDIZIONI DI GARANZIA

- ART. 2.1 MASSIMALE
- ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- ART. 2.3 GARANZIE
- ART. 2.4 ESCLUSIONI
- ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
- ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE
- ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE

DEFINIZIONI

CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, se assicurato con la presente polizza ed i soggetti appartenenti alle categorie individuate nel contratto.
SOCIETÀ	l'Impresa che presta l'assicurazione
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO	il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione.
DURATA E/O PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
PERIODO DI EFFICACIA	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate in polizza.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.1

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A/R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalle ore 24:00 del 30.06.2024 e scadenza al 30.06.2027.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale con scadenze al 30.06 di ogni anno.

Alla sua naturale scadenza è facoltà dell'Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi.

È comunque facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, mediante PEC e/o lettera raccomandata A/R.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

È comunque facoltà della Contraente richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall'inizio della proroga.

ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **90** (novanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **90** (novanta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, la garanzia si riterrà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione, da parte del Contraente, di documentazione idonea a comprovare la corresponsione del premio ad EQUITALIA SERVIZI S.p.A. in applicazione alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale ed alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze sopra richiamate.

ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Le persone fisiche o giuridiche il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e pertanto la Regione Abruzzo, il Presidente, il Direttore Generale, gli Amministratori in genere, i Dirigenti e i dipendenti tutti in connessione con lo svolgimento delle proprie funzioni e mansioni.

A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell'interesse del Contraente.

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sulle retribuzioni lorde corrisposte dalla Contraente, in via sia ordinaria che straordinaria, ai propri dipendenti.

Le retribuzioni lorde annue previste ammontano ad **€ 51.000.000,00**.

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

La presente polizza non è soggetta a regolazione.

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

ART. 1.11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettere, note PEC o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

ART. 1.14 PREVALENZA

Le norme contenute nella presente polizza e nel Capitolato Generale d'Oneri derogano e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti all'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file excel con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni:

- **numero di sinistro;**
- **data di accadimento;**
- **data di denuncia;**
- **tipologia di evento;**
- **importo liquidato o riservato;**
- **stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).**

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016 le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.19 REVISIONE DEI PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

ART. 1.20 CLAUSOLA BROKER

La Regione Abruzzodichiara di essere assistita dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) la Mediass SpA si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- d) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- e) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- f) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi;
- g) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data

di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;

- h) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 MASSIMALE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- _ € **50.000,00** per singolo assicurato
- _ € **75.000,00** per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento
- _ € **150.000,00** per annualità assicurativa

ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce il pagamento di tutte le spese, fino alla concorrenza del massimale di garanzia convenuto, di consulenza, perizia, assistenza, patrocinio e difesa, giudiziali e stragiudiziali (comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza), per fatti o atti direttamente connessi o attribuiti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, relativamente all'Ente stesso e all'attività prestata presso la Regione Abruzzo, dalle persone indicate all'Art.1.8 (Persone Assicurate e determinazione del premio) delle Condizioni Normative del presente contratto.

Premesso che gli assicurati possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente, qualora necessitino di anticipazione delle spese, le stesse saranno riconosciute fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- _ € **5.000,00** per singolo assicurato
- _ € **10.000,00** per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento
- _ € **25.000,00** per annualità assicurativa

In relazione a quanto sopra, la Società si impegna a liquidare direttamente al Legale fiduciario le spese sostenute, previa produzione di fattura quietanzata da parte del professionista incaricato.

La Società conserva comunque il diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato in relazione ad ogni importo anticipato allo stesso, qualora sulla base dell'esito del giudizio, l'indennizzo ai sensi di polizza risulti non dovuto;

ART. 2.3 GARANZIE

La garanzia è operante per le spese rese necessarie per:

- a) ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, alla persona o alle cose per fatto colposo di terzi;
- b) le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) le violazioni alla Legge nr. 196/2003 ed al Regolamento Europeo 679/2016 a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante;

Relativamente al punto b) ed al punto c), gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

L'operatività della copertura è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni:

1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
 2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza;
 3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti.
- d) proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione

d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.5 – *Inizio e termine della garanzia* - si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai commi b), c), d) del presente art.2.3, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Sempre con riferimento ai commi b),c),d) del presente art. 2.3, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto e si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'ente assicurato;

La garanzia è inoltre operante relativamente alle spese rese necessarie per:

- rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento, fermo restando l'obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne tempestivamente l'Ente di appartenenza.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Ai fini dell'insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento all'Art. 2.5 delle presenti Condizioni Generali di assicurazione.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 2.4 - Esclusioni lettera "b".

- e) resistere ad azioni risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove ai sensi dell'art. 1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento della società è comunque subordinato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile;
- f) Difesa Penale per delitti e contravvenzioni per fatti o atti avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

ART. 2.4 ESCLUSIONI

Le garanzie della presente polizza non sono operanti quando la controversia riguarda:

- a) vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo salvo quanto previsto in garanzia dalle condizioni di polizza;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- h) qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- k) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- l) fatti dolosi delle persone assicurate.

ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per le procedure legali che hanno inizio durante il periodo di efficacia del contratto, nelle quali sono coinvolti gli Assicurati, **a condizione che tali procedure siano conseguenza di comportamenti posti in essere non prima della data di retroattività indicata nella scheda di polizza** e che gli stessi siano sconosciuti all'Assicurato ed al Contraente all'atto della stipula del contratto.

La garanzia è altresì operante **nei successivi 24 mesi dalla scadenza del presente contratto**, anche nel caso in cui, all'insorgenza del procedimento legale, l'Assicurato risulti aver cessato le proprie funzioni presso l'Ente.

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 2.5 BIS – GARANZIE A FAVORE DELL'ENTE

A. CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE:

La garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'ente sia chiamato a difendersi avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato, nel limite per sinistro e per anno di € 10.000,00.

LA Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente.

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata in polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

B. CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO

La garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, conferita al soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari

competenti per vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti. Sono comprese anche le previsioni di giurisdizioni particolari previste dalle norme vigenti.

La Società nel limite per sinistro e per anno di € 10.000,00, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro.

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata in polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

C. OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

La garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, nel limite del massimale pari ad € 10.000,00 per anno assicurativo, per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione ad ogni stato e grado di giudizio competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta.

La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di Validità della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata in polizza.

La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.

ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nei territori della U.E.

Per la responsabilità amministrativa, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino

ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di propria fiducia.

Sono a carico della Società, onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di perizie e testimoniali, spese di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato, nonché tutte le spese avversarie.

La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a; formano parte integrante della polizza n. 13 fogli.